



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

VICE-SINDACO

## ORDINANZA

n. 62/2020 del 20/05/2020

protocollo n. 6751

**Oggetto: Organizzazione operativa del mercato settimanale finalizzata alla prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19.**

### IL VICE SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, recante *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali* è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

PRESO ATTO che, con Avviso pubblicato sul sito internet del comune il 12 marzo 2020, è stato, tra l'altro, disposto il divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica, nel mercato settimanale ad esclusione delle attività di generi alimentari;

RICHIAMATI, in particolare:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, nel punto dell'art. 1 in cui dispone: “..Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, nel punto dell'art. 1, comma z) in cui dispone: “.. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”;

CONSIDERATA la congiuntura economica eccezionalmente negativa, a causa della pandemia di COVID-19 e delle relative misure di contenimento, nonché il crollo delle vendite dei prodotti, in specie quelli non alimentari;

CONSIDERATO, altresì, che in tale contesto di profonda crisi, le attività economiche, tra le quali quelle afferenti il commercio su aree pubbliche, hanno bisogno di reagire prontamente alla crisi e di riaprire tempestivamente le attività, nel rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza;



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

VICE-SINDACO

VALUTATO che, nell'ottica di tornare al più presto ad una piena normalità, seppure con nuove regole, è necessario organizzarsi al meglio per gestire lo scenario più probabile, di adattamento e convivenza con il virus, dapprima attraverso una fase di "contenimento post lockdown" e, in una visione ottimistica, in un successivo sviluppo;

PRESO ATTO che nella Conferenza Stato Regioni dell'11.05.2020 il Governo ha annunciato che, a partire dal prossimo 18 maggio, le regioni potranno, autonomamente, procedere con la riapertura delle attività, fatto salvo il potere di revocare le aperture nel caso in cui i contagi tornino a salire.

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 565 dell'11 maggio 2020, ad oggetto: *Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere* con la quale sono stati approvati i protocolli contenenti le indicazioni dettagliate e operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19, tra i quali, *l'Allegato A: Protocollo per le attività di commercio su aree pubbliche*;

DATO ATTO che con il successivo provvedimento, DPGR n. 152 del 15 maggio 2020 sono state emanate le misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio e fissata, alla data del 18/05/2020, la apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con le predette DGR 565/2020 e DGR 569/2020;

OSSERVATO nello specifico con tale provvedimento il Presidente della Regione ha decretato che a far data dal 18/05/2020 nella Regione Marche sono riaperte le seguenti attività produttive, commerciali e artigianali:

- Somministrazione di alimenti e bevande svolte anche da parte di attività artigianali (quali a titolo esemplificativo pizzerie rosticcerie, friggitorie, pasticcerie, gelaterie, pizzerie a taglio) e nei Circoli privati;
- Acconciatore, estetista, centro benessere;
- Commercio su aree Pubbliche;
- Commercio al dettaglio in sede fissa;
- Tatuatore e piercing;
- Sgombero cantine e solai;

PRESO ATTO che il Consiglio dei Ministri, in attuazione di quanto deciso in sede di Conferenza Stato regioni ha quindi emanato il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

VALUTATO che si rende conseguentemente opportuno procedere alla riapertura dei mercati cittadini, nel rispetto integrale di quanto indicato del *Protocollo per le attività di commercio su aree pubbliche, Allegato A* della predetta Delibera di Giunta regionale n. 565 dell'11 maggio 2020 e del *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, Allegato 6* del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020.

VALUTATO altresì, che si rende necessario a tal fine, in seguito alla analisi della situazione del sistema comunale del commercio sulle aree pubbliche, individuare ulteriori e specifiche disposizioni, tese a recepire ed integrare quanto indicato nei predetti provvedimenti e ad introdurre misure che possano permettere, al contempo, l'esercizio dell'attività commerciale ed assicurare la



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

VICE-SINDACO

tutela sanitaria degli operatori e dei consumatori;

RAVVISATA la propria competenza e ritenuto, pertanto, necessario dover procedere all'emissione di un provvedimento contingibile e urgente che ordini la riapertura integrale del mercato settimanale e, quindi lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica, nel rispetto integrale dei predetti protocolli;

RICHIAMATO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

## ORDINA

In conformità a quanto disposto con D.P.G.R. Marche n. 152, del 15 maggio 2020, su tutto il territorio comunale:

1. la riapertura integrale del mercato settimanale e, quindi lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica;

## DISPONE

1. tutti gli operatori del mercato esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche devono garantire il rispetto integrale del *Protocollo per le attività di commercio su aree pubbliche, Allegato A* della Delibera di Giunta regionale n. 565 dell'11 maggio 2020 e del *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, Allegato 6* del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, nonché il rispetto di tutte le normative di settore, delle misure igienico sanitarie e delle misure di sicurezza delle condizioni di lavoro e, in generale, della safety e security;

2. E' inoltre fatto obbligo, nell'esercizio dell'attività, dell'osservanza delle seguenti misure

- L'attività di commercio su aree pubbliche è svolta nel rispetto integrale delle misure di sicurezza dei lavoratori, con riferimento al personale sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale giornaliero;

- L'impresa di commercio su aree pubbliche, al riguardo, è tenuta a formare ed informare il proprio personale sul contenuto del presente provvedimento. Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale giornaliero dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza indicate nello stesso e conformarsi scrupolosamente al corretto utilizzo della mascherina e di altri dispositivi di protezione;

- A tal fine il commerciante su aree pubbliche, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque vi entri in contatto, circa il contenuto del presente provvedimento, consegnando e/o affiggendo nei pressi del banco, nei luoghi maggiormente visibili, appositi dépliant informativi;

- In particolare, il commerciante su aree pubbliche, è tenuto ad avvisare il cliente che non può



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

VICE-SINDACO

presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o simil influenzale (tosse, congiuntivite ...) o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);

- Nel raggiungere il posteggio assegnato e nella effettuazione delle attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco, l'operatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti e comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti);

- L'operatore su aree pubbliche, prima dell'accesso al luogo di lavoro è tenuto, autonomamente, al controllo della temperatura corporea ed alla consegna di autocertificazione agli Organi di controllo. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso;

- I mercati devono essere organizzati in due aree ben distinte: settore alimentare e non alimentare; a tal fine il competente Servizio della Polizia Locale, di concerto con il Servizio Attività Produttive, provvederà allo spostamento dei posteggi necessari al rispetto di tale indicazione;

- A tal fine, anche con l'obiettivo della salvaguardia della attività del commercio su aree pubbliche, non è previsto alcun decentramento o spostamento o contingentamento delle aree o delle zone dove è localizzato storicamente il mercato ma, in base alla predetta esigenza, è fattibile un ampliamento dello stesso mercato nelle zone e vie del territorio comunale contiguo;

- All'interno dei mercati, per le attività di commercio su aree pubbliche di somministrazione di alimenti e bevande è vietato il consumo sul posto;

- Al fine di assicurare una maggiore distanza tra i banchi di vendita e di consentire un maggiore diradamento, nel periodo di validità del presente provvedimento, tutti i posteggi subiranno le seguenti riduzioni dimensionali:

- Quelli di lunghezza fino ad un max di 8,50 m saranno ridotti, su ambo i lati, di ml. 0,50;
- Quelli con dimensione da 9,00 m a crescere, verranno ridotti tutti alla lunghezza standard di 9 m;

- All'interno delle aree di mercato ed in prossimità dei posteggi e banchi di vendita, deve essere evitata qualsiasi forma di assembramento e devono sempre essere rispettate, da parte dei lavoratori e dei consumatori, la distanza di almeno 1 metro, l'utilizzo di mascherine ed altri strumenti idonei;

- Durante la fase di vendita va scrupolosamente osservata la distanza minima di 1 metro tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. A tal fine dovranno essere indicata entrata e uscita al banco di mercato e andrà effettuata, da parte dell'operatore, la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza;

- Tale segnatura dovrà essere effettuata con mezzi idonei a non arrecare danno alle pavimentazioni ed essere rimossa al termine dell'attività. L'operatore potrà a tal fine utilizzare, nel rispetto delle misure di decoro cittadino, nastro colorato, nastro adesivo e/o catenelle rimovibili;

- Ogni commerciante ambulante, in seguito all'adozione di tali presidi di segnalazione finalizzati a soddisfare il rispetto della distanza di sicurezza, potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti;



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

VICE-SINDACO

- Qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il presente provvedimento l'Amministrazione Comunale, per mezzo del competente Servizio della Polizia Locale provvederà:
  - se è causata da uno o più operatori all'immediato allontanamento degli stessi dal mercato;
  - nei casi maggiore gravità e di coinvolgimento di molti operatori alla immediata chiusura e sospensione del mercato;
- I clienti devono permanere nella zona mercatale il tempo minimo necessario per l'acquisto della merce e devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti ed evitare assembramenti;
- Gli spostamenti dei commercianti all'interno dell'area mercatale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni previste dal presente provvedimento;
- All'interno dei singoli posteggi, la manipolazione delle merci da parte del consumatore è ammessa solo ove il banco sia attrezzato con dispenser per detergere le mani e previa distribuzione di guanti monouso;
- Ogni operatore commerciale è tenuto a posizionare raccoglitori chiusi per il deposito dei rifiuti e dei predetti guanti monouso, presso la propria postazione di lavoro;
- Alla fine del giorno di mercato l'operatore commerciale dovrà provvedere a pulire ed igienizzare e provvedere alla disinfezione dei banchi dei mezzi di trasporto.

3. che la presente ordinanza sia comunicata a:

- Prefettura
- Questura
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Comando Polizia Locale
- SUAP

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha validità, da tale data, fino al termine dello stato di emergenza da COVID 19.

Castel di Lama, lì 20 maggio 2020



Il Vice Sindaco

Dott.ssa Roberta Celani